

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

Allegato alla Delibera C.C. n. 125 del 15.12.1994

NOTE: Il presente Regolamento è stato redatto alla luce del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal D.Lgs. 566/1993 e delle Circolari n. 1 e 10/E del 1994 del Ministro delle Finanze, nonché delle norme previste dall'art. 23 del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Si richiama, inoltre, quanto raccomandato dalla Circolare n. 1, che nella parte relativa alla tassa rifiuti solidi urbani ma comunque estensibile agli altri tributi, laddove si dice che: "... In ordine alla redazione del Regolamento si segnala la opportunità che ad evitare difformità dal testo legislativo, la riproduzione di articoli del D.Lgs. sia sostituita da richiami normativi in modo da limitare, ove possibile, il contenuto del Regolamento alle sole disposizioni attuative od integrative della legge statale".

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 (d'ora in poi chiamato Decreto, D.Lgs. o Legge) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1 - Ai sensi dell'art. 2 del Decreto questo Comune, con popolazione residente di n. 12403 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV[^].

Art. 3

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1 - Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. le tipologia e quantità degli impianti pubblicitari di proprietà comunale sono quelli di cui all'allegato A del presente Regolamento; la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni è così ripartita:

- a) 5% destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica;
- b) 85% destinati ad affissioni di natura commerciale;
- c) 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.

Art. 4

Piano generale degli impianti

1 - In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. la Giunta Comunale entro il 30.06.1996 approva il piano generale degli impianti sentito preventivo parere della Commissione Edilizia.

2 - La Giunta stessa, almeno ogni 2 anni, verifica lo stato di attuazione del Piano e provvede ai necessari aggiornamenti.

3 - Il Piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
- utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti esistenti;

- rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e delle bellezze naturali;
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale nel rispetto dell'art. 23 del Codice della Strada;
- analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
- individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti di quella area o delimitazione di sezione elettorale.

Art. 5 Mezzi pubblicitari

1 - La definizione di "mezzo pubblicitario" è quella indicata nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e comunque ricomprende qualsiasi mezzo utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

2 - Sono assimilati ai "palloncini frenati" di cui al c. 3 dell'art. 15 del Decreto, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti di gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto.

3 - Con riferimento alla "pubblicità sonora" di cui al c. 5, art. 15 del Decreto per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Art. 6 Materiale pubblicitario abusivo

1 - Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2 - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3 - Sono, altresì, considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4 - Le pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo c. 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con ordinanza del Sindaco e addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5 - Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

6 - La pretesa tributaria del Comune si legittima per il solo fatto che la pubblicità

stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

Art. 7

Impianti privati per affissioni dirette

1 - Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 3, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 4, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2 - La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (ad es. spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili).

Art. 8

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

1 - Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente,
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto,
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo,
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

2 - Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

3 - L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

Art. 9

Limitazioni e divieti

1 - Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada dell'art. 59 del suo Regolamento di Esecuzione la pubblicità sonora è vietata nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 13.00 alle ore 15.00

dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

2 - E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona della Casa di Riposo e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli Istituti Scolastici.

3 - E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da

velivoli o veicoli.

4 - La pubblicità fatta mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

5 - Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita, motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

Art. 10

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1 - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 11

Oggetto, soggetto passivo e modalità di applicazione

1 - L'individuazione dell'oggetto e del soggetto passivo dell'Imposta avviene alla luce di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del Decreto; le modalità di applicazione della stessa sono indicate dall'art. 7 dello stesso.

2 - Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo ad un altro del mezzo pubblicitario già tassato.

Art. 12

Tariffe

1 - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge agli artt. 7 c. 7, 12, 13, 14, 15.

2 - Ai sensi del comma 6, art. 7 del Decreto le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13

Dichiarazione, pagamento e rimborso dell'imposta

1 - Le modalità di presentazione della dichiarazione, le modalità di pagamento e di rimborso dell'imposta sono quelle indicate dagli artt. 8 e 9 del Decreto.

Art. 14

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

1 - Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs.

Art. 15

Riduzioni dell'imposta

1 - La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà nei casi indicati all'art. 16 del Decreto.

Ai fini di verificare la mancanza di "scopo di lucro" di cui alla lettera a) di suddetto articolo, il funzionario responsabile dell'imposta potrà chiedere al comitato, associazione, fondazione o altro ente, l'esibizione dello statuto o altro documento comprovante lo scopo sociale.

Art. 16
Esenzioni dall'imposta

1 - Le esenzioni dall'imposta sono quelle previste dall'art. 17 del Decreto. A chiarimento applicativo di suddetto articolo di legge, non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengano l'indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli SIP, quelli per lavori stradali ed edili, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, etc...

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17
Oggetto

1 - Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 18
Superficie degli impianti

1 - Il Comune di Dueville, con popolazione al 31.12.1991 di n. 12403 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 140 (12 ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti oggi installati risulta di 200 metri quadrati, pari a n. 285 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

Art. 19
Diritto sulle pubbliche affissioni, riduzioni ed esenzioni

1 - Gli artt. 19, 20 e 21 del Decreto stabiliscono la misura del diritto sulle pubbliche affissioni nonché le riduzioni ed esenzioni.

Art. 20
Modalità delle pubbliche affissioni

1 - Le pubbliche affissioni sono effettuate con le modalità previste dall'art. 22 del Decreto e nel rispetto della ripartizione delle superfici di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 21
Spazi privati per le affissioni

1 - Gli eventuali spazi attribuiti ai privati di cui all'art. 3, 3^a c. del Decreto come individuati dall'art. 3, lettera c) del presente Regolamento dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale e culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici.

2 - Gli spazi privati verranno assegnati su richiesta delle ditte seguendo l'ordine di

presentazione e nei limiti della congruità della richiesta stessa.

3 - In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati ad affissioni.

4 - Gli spazi sono assegnati con delibera di Giunta che approva anche il relativo disciplinare.

Art. 22
Pagamento del diritto

1 - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2 - E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23
Norme Finali

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto.

2 - Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.01.1973.

Art. 24
Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1.1.1995 ai sensi dell'art. 3 del Decreto.

2 - Le disposizioni del Capo I del D.Lgs. si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1994.

Allegato A

IMPIANTI PUBBLICITARI

TIPOLOGIE AMMESSE	QUANTITA' MASSIME	
	per n.ro	per superficie
Spazi a muro non lamierati	5	140
Tabelle a muro lamierate	10	30
Stendardi	5	30